

REGIONE  
TOSCANA



Regione Toscana  
Giunta Regionale

**ORDINANZA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
N. 4007 DEL 29 FEBBRAIO 2012**

**“Attuazione dell’articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con  
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77”**

**Art. 2 comma 1 lett. c)**

Interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico,  
o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione di **edifici privati**

**D.1.10**

**ISTRUZIONI GENERALI**

ILLUSTRATIVE DEI CRITERI, MODALITÀ E  
FASI DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI DI  
RAFFORZAMENTO LOCALE O DI  
MIGLIORAMENTO SISMICO, O,  
EVENTUALMENTE, DI DEMOLIZIONE E  
RICOSTRUZIONE DI **EDIFICI PRIVATI**

## INDICE

ART. 1 - OGGETTO DELLE DIRETTIVE.....	1
ART. 2 - TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI.....	3
ART. 3 - REQUISITI PER L'AMMISSIBILITÀ AL CONTRIBUTO .....	3
ART. 4 - LIMITI DEI CONTRIBUTI.....	5
ART. 5 - BANDO PUBBLICO .....	6
ART. 6 - INDIVIDUAZIONE DEGLI EDIFICI AMMESSI A CONTRIBUTO.....	7
ART. 7 - MODALITÀ DI APPROVAZIONE DEI PROGETTI.....	7
ART. 8 - PRESCRIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI.....	8
ART. 9 - DECADENZA DAL FINANZIAMENTO.....	9
ART. 10 - MODALITÀ DI FINANZIAMENTO.....	9
ART. 11 - CATEGORIE DELLE OPERE.....	10
ART. 12 - MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ .....	10

## Art. 1 - Oggetto delle Direttive

1 – Le presenti Istruzioni generali D.1.10:

- a) definiscono criteri, modalità e fasi degli interventi strutturali di rafforzamento locale, miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione di **edifici privati**, di cui all'art. 2 comma 1 lett. c) dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 4007 del 29 febbraio 2012;
- b) si applicano per la selezione degli interventi, da parte dei Comuni di cui all'art. 14 comma 2 della citata Ord. 4007/2012, ai fini dell'inserimento nella graduatoria regionale, e nelle fasi di realizzazione degli interventi successive alla conclusione delle procedure di assegnazione dei contributi.

2 - I principi sono contenuti nella citata Ord. 4007/2012, che individua tra l'altro gli obiettivi e i criteri di ripartizione delle risorse, i criteri di priorità per la formulazione della graduatoria regionale, gli strumenti per la gestione delle richieste di contributo, le condizioni per l'applicabilità degli interventi di rafforzamento locale, le indicazioni di massima per la definizione di edificio e per le procedure di erogazione dei contributi.

## Art. 2 - Tipologie e caratteristiche degli interventi

1 – Sono ammissibili al contributo, nei limiti e alle condizioni specificate dalla stessa Ord. 4007/2012:

- a) interventi di **rafforzamento locale**, che - ai sensi degli artt. 9 comma 1 e 13 comma 1 della citata Ord. 4007/2012 - rientrano nella fattispecie definita come “riparazioni o interventi locali” dalle vigenti norme tecniche;
- b) interventi di **miglioramento sismico**;
- c) eventuali interventi di **demolizione e ricostruzione**.

2 – Ai sensi degli artt. 9 comma 2 e 13 comma 1 della citata Ord. 4007/2012, gli interventi di **rafforzamento locale** sono finalizzati a ridurre o eliminare i comportamenti di singoli elementi o parti strutturali, che danno luogo a condizioni di fragilità e/o innesco di collassi locali.

Ricadono tra l'altro in questa categoria gli interventi:

- a) volti ad aumentare la duttilità e/o la resistenza a compressione e a taglio di pilastri, travi e nodi delle strutture in cemento armato;
- b) volti a ridurre il rischio di ribaltamenti di pareti o di loro porzioni nelle strutture in muratura, eliminare le spinte o ad aumentare la duttilità di elementi murari;
- c) volti alla messa in sicurezza di elementi non strutturali, quali tamponature, sporti, camini, cornicioni ed altri elementi pesanti pericolosi in caso di caduta.

3 - Gli interventi di **rafforzamento locale** sono consentiti, ai sensi degli artt. 9 comma 3, 11 comma 2 e 13 comma 1 della citata Ord. 4007/2012, se non variano in modo significativo il comportamento strutturale della parte di edificio interessata dall'intervento e a condizione che l'edificio non abbia carenze gravi. L'**assenza di carenze gravi** può essere accertata con riferimento all'allegato 5 <sup>(1)</sup> della citata Ord. 4007/2012.

4 – In caso di **miglioramento sismico** - per il quale le vigenti norme tecniche prevedono la valutazione della sicurezza prima e dopo l'intervento - il progettista deve dimostrare il raggiungimento di una soglia minima del rapporto capacità/domanda pari al **60%** e comunque un aumento della capacità non inferiore al **20%** di quella del livello corrispondente all'adeguamento sismico.

<sup>(1)</sup> *Ord. 4007/2012 - Allegato 5: Condizioni per l'applicabilità del rafforzamento locale (assenza di carenze gravi) - articolo 11, c. 2*

*Per gli interventi di rafforzamento locale su edifici, la verifica di assenza di carenze gravi richiamate al comma 3 dell'articolo 9 può essere considerata soddisfatta se l'edificio rispetta contemporaneamente tutte le condizioni di seguito riportate. Tali condizioni sono valide solo ai fini del contributo concesso con la presente ordinanza.*

a. *Per edifici in muratura con le seguenti caratteristiche:*

- *Altezza non oltre 3 piani fuori terra,*
- *assenza di pareti portanti in falso,*
- *assenza di murature portanti costituite da elementi in laterizio non strutturale,*
- *assenza di danni strutturali medio - gravi visibili,*
- *tipologie di muratura ricomprese nella tabella C8A.2.1 dell'appendice C.8.A.2 alla circolare 2 febbraio 2009 n. 617 delle Norme Tecniche per le costruzioni emanate con d.M. 14.1.2008, con esclusione della prima tipologia di muratura - Muratura in pietrame disordinata (ciottoli, pietre erratiche e irregolari),*
- *valore della compressione media nei setti murari per effetto dei soli carichi permanenti e variabili non superiore a 1/5 della resistenza media a compressione; quest'ultima può essere ricavata, in mancanza di più accurate valutazioni, dalla tabella C8A.2.1 della citata appendice alla circolare n. 617,*
- *buone condizioni di conservazione.*

b. *Per edifici in calcestruzzo armato, in acciaio o in combinazione con le seguenti caratteristiche:*

- *realizzazione successiva al 1970;*
- *struttura caratterizzata da un sistema resistente alle forze orizzontali in entrambe le direzioni ortogonali,*
- *altezza non oltre 4 piani fuori terra;*
- *forma in pianta relativamente compatta;*
- *assenza di danni strutturali medio - gravi visibili,*
- *tensione media di compressione negli elementi strutturali verticali portanti in cemento armato per effetto dei soli carichi permanenti e variabili inferiore a 4 MPa;*
- *tensione media di compressione negli elementi strutturali verticali portanti in acciaio per effetto dei soli carichi permanenti e variabili inferiore a 1/3 della tensione di snervamento e snellezza massima delle colonne inferiore a 100*
- *buone condizioni di conservazione.*

c. *Per edifici a struttura mista devono sussistere contemporaneamente le condizioni specificate in precedenza ed applicabili a ciascuna tipologia strutturale costituente la struttura.*

5 – Ai sensi dell'art. 13 comma 3 della citata Ord. 4007/2012, gli interventi di **demolizione e ricostruzione** devono restituire edifici conformi alle norme tecniche vigenti e caratterizzati dagli stessi parametri edilizi dell'edificio preesistente, salvo il caso in cui siano consentiti dalle norme urbanistiche interventi di sostituzione edilizia.

6 – In ogni caso la progettazione ed esecuzione degli interventi deve essere effettuata con intervento unitario sull'edificio, inteso come **unità strutturale minima di intervento** (U.M.I.), la cui definizione è riportata all'allegato 6 della citata Ord. 4007/2012 <sup>(2)</sup>.

Le soluzioni progettuali devono tendere ad evitare l'alterazione delle caratteristiche ambientali ed architettoniche dell'edificio e la scelta delle tecniche di intervento deve essere basata su un'attenta valutazione dei costi e dei benefici strutturali al fine di rendere ottimale il rapporto costo/benefici.

<sup>(2)</sup> “[...]Gli edifici sono intesi come unità strutturali minime di intervento. Gli edifici possono essere isolati, ossia separati da altri edifici da spazi (strade, piazze) o da giunti sismici, come normalmente accade per le costruzioni in cemento armato o in acciaio edificate in accordo con le norme sismiche, oppure possono costituire parti di aggregati strutturali più ampi. In questo secondo caso più edifici, anche realizzati con tecnologie diverse, in qualche modo interagiscono fra di loro in caso di sisma ed essi vengono identificati dal progettista sulla base di considerazioni riguardanti il livello di interazione fra di essi: se l'interazione è bassa è possibile studiare l'intervento considerando l'edificio indipendente dal resto dell'aggregato. Se così non è il

*progettista definisce l'unità minima di intervento che ragionevolmente può rappresentare il comportamento strutturale, oppure considera l'aggregato nel suo complesso[...]*".

### Art. 3 - Requisiti per l'ammissibilità al contributo

1 – Ai sensi dell'art. 2 della citata Ord. 4007/2012 i contributi possono essere erogati solo per interventi su edifici in possesso, alla data di pubblicazione dell'Ordinanza stessa (GU n. 56 del 7 marzo 2012) dei seguenti requisiti:

- a) oltre due terzi dei millesimi di proprietà delle unità immobiliari sono destinati a residenza stabile e continuativa di nuclei familiari, oppure all'esercizio continuativo di arte o professione o attività produttiva (comma 4);
- b) non essere oggetto di interventi strutturali già eseguiti, in corso o da eseguire, a seguito di contributi pubblici per le stesse finalità (comma 3);
- c) non ricadere nella fattispecie di cui all'art. 51 del D.P.R. n° 380/01 - edifici abusivi in zone alluvionali e edifici abusivi in zona sismica senza intervenuta sanatoria - (comma 4).

2 – I suddetti requisiti sono tutti ugualmente necessari, quindi la mancanza anche di uno di essi, determina l'inammissibilità al contributo.

3 – Inoltre, ai sensi degli artt. 11 comma 1 e 13 comma 1 della citata Ord. 4007/2012 sono esclusi dal contributo:

- a) edifici ricadenti in aree a rischio idrogeologico in zona R4;
- b) edifici ridotti allo stato di rudere o abbandonati;
- c) edifici realizzati o adeguati dopo il 1984, a meno che la classificazione sismica non sia stata successivamente variata in senso sfavorevole.

### Art. 4 - Limiti dei contributi

1 – Ai sensi di quanto previsto dall'art. 12 dell'Ord. 4007/2012, il contributo per il singolo edificio è stabilito nelle seguenti misure massime:

- a) **rafforzamento locale:** 100 euro per ogni metro quadrato di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite di 20.000 euro massimo per ogni unità abitativa e 10.000 euro per altre unità immobiliari;
- b) **miglioramento sismico:** 150 euro per ogni metro quadrato di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite di 30.000 euro massimo per ogni unità abitativa e 15.000 euro per altre unità immobiliari;
- c) **demolizione e ricostruzione:** 200 euro per ogni metro quadrato di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite di 40.000 euro massimo per ogni unità abitativa e 20.000 euro per altre unità immobiliari.

2 - Sono ammissibili al contributo, ai sensi dell'art. 12 dell'Ord. 4007/2012, le opere **destinate unicamente agli interventi sulle parti strutturali**, descritte come opere "A" nel successivo Art. 11, nei limiti dei contributi di cui al precedente comma 1.

Le opere non finanziabili, descritte come opere "E" nel successivo Art.11, sono a carico del proprietario.

In ogni caso, opere già eseguite o in corso alla data di pubblicazione dell'Ord. 4007/2012 non sono finanziabili (eventualmente sono da indicare tra le opere "E2" del successivo Art.11).

Nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione, qualora il progetto preveda una superficie inferiore a quella originaria, il contributo viene calcolato con riferimento alla superficie dell'edificio ricostruito, come specificato al punto 3 dell'allegato 6 dell'Ord. 4007/2012.

**Art. 5 - Bando pubblico**

1 – Ai sensi di quanto previsto dall'art. 14 della citata Ord. 4007/2012, il Comune deve provvedere:

- a) alla predisposizione e pubblicazione di apposito bando pubblico;
- b) alla ricezione e registrazione delle richieste di contributo, al fine della successiva formazione di una graduatoria di priorità a cura della Regione.

2 - Il bando pubblico dovrà contenere elementi utili, quali:

- a) tipologie e caratteristiche degli interventi;
- b) requisiti per l'ammissibilità al contributo e soggetti beneficiari;
- c) modalità per la presentazione delle domande;
- d) criteri di priorità e punteggi per la formazione della graduatoria
- e) tempistiche per la presentazione dei progetti e per la realizzazione degli interventi

3 - Ai sensi di quanto previsto dall'art. 14 commi 3 e 5 della citata Ord. 4007/2012, i Comuni provvedono alla predisposizione e alla pubblicazione del bando all'Albo Pretorio, oltre che sul proprio sito web e utilizzando altre eventuali forme di pubblicizzazione. La pubblicazione all'Albo Pretorio avrà la durata di 60 giorni, entro il termine dei quali le richieste di contributo dovranno essere presentate al Comune.

4 – Ai sensi di quanto indicato nell'allegato 6 dell'Ord. 4007/2012, i beneficiari dei contributi sono i proprietari degli edifici. Inoltre:

- a) nel caso di condomini costituiti formalmente, la domanda di accesso ai contributi può essere prodotta dall'Amministratore in conformità al regolamento adottato dal condominio;
- b) nel caso di comunioni i proprietari designano all'unanimità, con apposita scrittura privata autenticata un rappresentante della comunione. Questi provvede a redigere la richiesta di incentivo di cui al comma 5 dell'articolo 14 dell'Ord. 4007/2012 e può essere autorizzato a ricevere su un conto corrente dedicato i contributi erogati dalla Regione.

5 – La struttura regionale competente può provvedere alla predisposizione di uno schema di bando tipo, che potrà essere utilizzato da parte dei Comuni.

6 – Criteri e punteggi per la formazione della graduatoria di priorità sono indicati all'allegato 3 dell'Ord. 4007/2012, di seguito riportato <sup>(3)</sup>, mentre le modalità di presentazione dei progetti, realizzazione degli interventi e finanziamento sono riportate ai successivi Artt. 7, 8 e 10.

7 – Il Comune valuta la completezza e la correttezza delle domande - e la veridicità delle dichiarazioni - e, ai sensi dell'art. 14 comma 4 della citata Ord. 4007/2012, trasmette le richieste di contributo alla Regione, entro la scadenza stabilita dal Dirigente dell'ufficio regionale competente, per la redazione della graduatoria di priorità.

**(<sup>3</sup>) Ord. 4007/2012 - Allegato 3: criteri di priorità per interventi su edifici privati**

1. Nella formazione delle graduatorie di priorità di finanziamento degli interventi su edifici privati la Regione terrà conto dei seguenti indicatori, riferiti a ciascun edificio e secondo le modalità descritti nei successivi commi: tipo di struttura, epoca di realizzazione, occupazione giornaliera media riferita alla superficie totale lorda dell'edificio (somma di tutte le superfici coperte di tutti i piani abitabili), prospicenza su vie di fuga.
2. In tabella 1 sono riportati i punteggi base relativi alla tipologia di struttura ed all'epoca di realizzazione.
3. Tali punteggi vengono corretti moltiplicandoli per un fattore "F" proporzionale al rapporto fra il numero medio di occupanti giornalmente l'edificio (dimoranti stabilmente per le unità ad uso abitativo, esercenti arte o professione e impiegati in attività produttive per le unità immobiliari destinate a tali usi) e il contributo richiesto, moltiplicato per il valore dell'accelerazione di picco al suolo con periodo di ritorno pari a 475 anni espresso in g (il valore di F non può superare 100):  

$$F = K \text{ ag Occupanti} / (\text{contributo in } \text{€}), \text{ con } K = 200000 \text{ ed } F \leq 100$$
4. Fermi restando il valore massimo di F di cui sopra e le disposizioni di cui agli articoli 2,3,9,11,13,14 e 15, nel caso di edifici soggetti ad ordinanza di sgombero motivata da gravi deficienze statiche emanata dal Sindaco in regime ordinario, pregressa e non antecedente ad 1 anno dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il punteggio e' incrementato del 30%. Per gli edifici progettati o costruiti in assenza di classificazione sismica (v. allegato 7) del comune di appartenenza il punteggio viene maggiorato del 20%.
6. Per gli edifici prospicienti una via di fuga, secondo quanto stabilito dall'articolo 4, il punteggio viene ulteriormente maggiorato del 50%.

tabella 1: Punteggi relativi alla struttura ed all'epoca di realizzazione

Epoca di realizzazione	Struttura in Calcestruzzo armato	Struttura in Muratura o mista	Struttura in Acciaio
Prima del 1919	100	100	90
Tra il 1920 ed il 1945	80	90	80
Tra il 1946 ed il 1961	60	70	60
Tra il 1962 ed il 1971	50	60	40
Tra il 1972 ed il 1981	30	40	20
Tra il 1982 ed il 1984	20	30	10
Dopo il 1984	0	0	0
Dopo il 1984 con classificazione sismica più sfavorevole	10	15	5

**Art. 6 - Individuazione degli edifici ammessi a contributo**

1 - Ai sensi dell'art. 14 comma 6 della citata Ord. 4007/2012, entro **240** giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto di ripartizione delle risorse (Decreto P.C.M. del 16/03/2012, pubblicato con G.U. n. 138 del 15/06/2012), la Regione provvede alla formulazione e pubblicazione della graduatoria delle richieste e dell'elenco degli edifici (U.M.I.) ammessi al contributo, fino all'esaurimento delle risorse disponibili.

2 - La Regione provvede altresì a dare comunicazione dell'avvenuta pubblicazione ai soggetti collocati utilmente nella predetta graduatoria.

**Art. 7 - Modalità di approvazione dei progetti**

1 - I progetti esecutivi, coerenti con la richiesta di contributo e redatti ai sensi della normativa vigente, devono essere presentati al Comune, per il rilascio del permesso di costruire e per il controllo, entro e non oltre i seguenti termini temporali, a partire dalla data di pubblicazione della graduatoria:

- a) **90** gg. per gli interventi di rafforzamento locale;
- b) **180** gg. per gli interventi di miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione.

Gli elaborati devono essere firmati dal proprietario e dal progettista e dagli eventuali consulenti, nei limiti delle rispettive competenze.

2 - Il proprietario ed il progettista sono responsabili della redazione sotto ogni profilo normativo del Computo Metrico Estimativo e del Quadro Economico.

Il progettista, ai sensi dell'art. 53 della Legge 142/90, deve dichiarare esplicitamente la congruità dei prezzi applicati e la ripartizione delle opere tra quelle ammissibili e non al finanziamento dell'Ord. 4007/2012, secondo quanto previsto al successivo Art. 11.

3 - L'amministrazione comunale procederà, una volta firmati e timbrati gli elaborati in proprio possesso, alla trasmissione del progetto all'Ufficio tecnico del Genio Civile territorialmente competente, al fine dell'espletamento delle procedure di istruttoria. Le eventuali integrazioni seguiranno lo stesso iter del progetto originale e dovranno pervenire entro e non oltre 30 gg. dalla data della lettera di richiesta da parte del Genio Civile.

4 - I progetti sono approvati dal Comune, sotto il profilo economico e tecnico. Sono ammessi all'approvazione da parte del Comune i progetti che hanno il parere positivo del Genio Civile competente a seguito dell'istruttoria di cui al precedente comma 3.

5 - Il Comune comunica gli esiti dell'approvazione dei progetti alla struttura regionale competente, con particolare riferimento al profilo economico anche ai fini della rendicontazione e di eventuale rimodulazione.

#### **Art. 8 – Prescrizioni per la realizzazione degli interventi**

1 - A seguito dell'approvazione del progetto di cui al precedente Art. 7 - comma 4, il proprietario provvederà a depositare la seconda copia, conforme al progetto finale, presso l'Ufficio tecnico del Genio Civile territorialmente competente, al fine del rispetto delle procedure di controllo e vigilanza di cui al D.P.R. 380/2001 e alla L.R. 1/2005 ed s.m.i.

2 - Ai sensi dell'art. 14 comma 8 dell'Ord. 4007/2012, i lavori dovranno avere inizio entro e non oltre **30** gg. dalla data di comunicazione da parte del Comune dell'approvazione del progetto e del relativo contributo.

3 - Ai sensi dell'art. 14 comma 8 dell'Ord. 4007/2012, gli interventi oggetto di contributo dovranno essere completati entro i seguenti termini temporali, dalla data di comunicazione da parte del Comune dell'approvazione del progetto e del relativo contributo:

- a) **270** gg. per gli interventi di rafforzamento locale;
- b) **360** gg. per gli interventi di miglioramento sismico;
- c) **450** gg. per gli interventi di demolizione e ricostruzione.

4 - Durante le fasi di esecuzione dei lavori, il Direttore dei Lavori dovrà predisporre e compilare il Quaderno dei Lavori, al fine di documentare l'esecuzione degli interventi anche per le fasi del collaudo in corso d'opera.

Il Quaderno dei Lavori è finalizzato al perseguimento dell'unitarietà dell'intervento da parte dei soggetti attuatori che nella fase esecutiva si identificano nell'impresa, nel direttore dei lavori ed anche nel collaudatore. Nel Quaderno dei Lavori saranno fornite brevi descrizioni delle modalità di esecuzione dei più importanti interventi previsti in progetto, particolarmente in relazione alla cura dei particolari costruttivi.

5 – Il Quaderno dei Lavori è relativo alle più importanti fasi di esecuzione delle opere previste in progetto ed è composto da più schede, riferite a ciascuna fase di intervento, al fine di documentare la corretta realizzazione dei particolari esecutivi, così come definiti nel progetto. Per ogni scheda, si devono:

- a) descrivere le modalità di esecuzione dell'intervento o dei particolari esecutivi in riferimento a quanto descritto nel progetto;
- b) descrivere eventuali annotazioni relative al punto a) qualora in particolare si modifichi quanto previsto nel progetto, al fine di poter verificare con gli uffici regionali l'efficacia del nuovo particolare esecutivo. In questi casi è necessario acquisire il preventivo assenso degli uffici regionali ai sensi della L.R. 1/2005;
- c) allegare idonea documentazione fotografica a colori, con la quale sarà possibile rendere evidenti le fasi, la complessità di queste e lo sviluppo materiale dell'intervento o dei particolari esecutivi. Il formato delle fotografie non dovrà essere inferiore a cm 10x15, e se necessario i punti di ripresa dovranno essere riportati su elaborati grafici opportunamente ridotti.

6 - Il Quaderno dei Lavori costituisce utile documentazione, insieme agli eventuali verbali di accettazione dei materiali impiegati e dei certificati di laboratorio delle prove eseguite sui materiali da costruzione, per la redazione della relazione finale dei lavori a cura del direttore dei lavori, e laddove necessario per la redazione del certificato di Collaudo da parte del collaudatore. Copia del Quaderno dei Lavori dovrà essere consegnata su supporto digitale contestualmente al deposito della relazione di fine lavori.

#### **Art. 9 - Decadenza dal finanziamento**

1 - Il proprietario decade dal contributo nei seguenti casi:

- a) se non presenta il progetto esecutivo entro i termini indicati al comma 1 dell'Art. 7;
- b) se i lavori non iniziano entro i termini indicati al comma 2 dell'Art. 8;
- c) se la conclusione dei lavori non avviene entro i termini indicati al comma 3 dell'Art. 8;
- d) se sono accertate violazioni alla normativa nazionale e regionale (D.P.R. 380/01, D.M. 14.01.2008, L.R. 1/2005), ivi compreso l'esito negativo dell'accertamento tecnico ai sensi del comma 1 lettera c) del successivo Art. 10.

#### **Art. 10 - Modalità di Finanziamento**

1 - In coerenza con quanto indicato dal punto 4 dell'allegato 6 dell'Ord. 4007/2012 e sulla base del Quadro Economico allegato al progetto esecutivo, la Regione provvede - previo accertamento da parte del Comune della completezza di quanto al successivo comma 2 - all'erogazione del contributo al proprietario per somme corrispondenti agli stati di avanzamento dei lavori.

In particolare:

- a) la prima rata potrà essere erogata a seguito dell'esecuzione del 30% del valore delle opere ammesse al finanziamento (opere "A" definite al successivo Art. 11);
- b) la seconda rata a seguito dell'esecuzione del 70% del valore delle opere ammesse al finanziamento (opere "A" definite al successivo Art. 11), al netto di quanto già erogato con la prima rata;
- c) il saldo finale a seguito del completamento dei lavori, della presentazione del certificato di regolare esecuzione e di collaudo - ove previsto - e comunque a seguito dell'accertamento positivo, di natura tecnica, da parte del Genio Civile competente per territorio.

2 - Coerentemente con quanto disposto dal punto 5 dell'allegato 6 dell'Ord. 4007/2012, l'avanzamento dei lavori è documentato al Comune attraverso presentazione delle fatture quietanzate di pagamento dell'impresa esecutrice nonché con la presentazione del SAL redatto dal Direttore dei lavori, comprensivo del Quaderno dei Lavori.

3 - I prezzi utilizzati per la contabilità dei lavori sulle parti strutturali devono essere non superiori a quelli previsti nei prezzi regionali, come previsto al punto 7 dell'allegato 6 dell'Ord. 4007/2012.

4 - In caso di superamento dei termini di conclusione la ditta appaltatrice è soggetta all'applicazione di una penale definita nel contratto in misura non superiore all'1% del corrispettivo per ogni settimana di ritardo, ai sensi del punto 6 dell'allegato 6 dell'Ord. 4007/2012.

5 - Ai sensi dell'art. 14 comma 8, il completamento dei lavori è certificato dal direttore dei lavori e comunicato al Comune al fine dell'eventuale applicazione di riduzioni del contributo.

6 - Ferme restando le risorse assegnate, possono essere ammesse eventuali varianti qualitative e quantitative, che si rendessero necessarie nel corso dell'esecuzione dei lavori. Gli eventuali maggiori costi delle varianti risultano a carico del proprietario.

### **Art. 11 - Categorie delle Opere**

1 - Le opere previste in progetto sono suddivise in categorie distinte tra opere finanziabili (**opere "A"**) e opere non finanziabili (**opere "E"**).

2 - Nella redazione dei progetti di rafforzamento locale, di miglioramento sismico o di demolizione e ricostruzione degli edifici, e successivamente nell'accertamento della regolare esecuzione e nella rendicontazione dei lavori, devono essere tenute distinte le seguenti categorie di opere, comprensive di IVA:

- a) Opere "A" - le opere relative ad interventi di rafforzamento locale, di miglioramento sismico o eventualmente di demolizione e ricostruzione, destinate unicamente alle parti strutturali.
- b) Opere "E1" - le eventuali opere ammissibili al finanziamento ma eccedenti la soglia massima del contributo;
- c) Opere "E2" - tutte le spese non finanziabili.

### **Art. 12 – Monitoraggio delle attività**

1 - La Regione provvede a vigilare sull'attuazione dell'Ord. 4007/2012 e ad inviare annualmente al Dip.to della Protezione Civile una relazione sullo stato di avanzamento dell'iniziativa, evidenziando l'avvenuto impegno o utilizzazione delle risorse stanziato per ciascuna annualità con i relativi interventi effettuati.